

**COMMISSIONE 14MA SENATO DELLA REPUBBLICA**

A.S. 822 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI  
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'U.E. – LEGGE EUROPEA PER IL 2018 –  
**Art. 9 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi  
consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto  
d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti**

**AUDIZIONE**

**DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE**

**Roma, 24 ottobre 2018**

## **PREMESSA**

Il disposto dell'A.S. 822 in ordine al quale codesta On. Commissione ha consentito l'audizione di questa Società è quello dell'articolo 9, che reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Tale direttiva, come noto, ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ed ha previsto eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito dell'adesione dell'Unione Europea al Trattato di Marrakech, adesione avvenuta in data 30 aprile 2014.

Tale Trattato ha infatti imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, con riguardo ad opere pubblicate, per gli utilizzi di tali opere da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

L'art. 9 del d.d.l. in esame presso codesta On. Commissione modifica l'art. 71-*bis* della l. n. 633/1941 e ss.mm. e ii. - LdA, inserendovi i commi da 2-*bis* a 2-*terdecies*, al fine di consentire l'introduzione armonizzata della nuova eccezione prevista dalla direttiva in esame.

## **CONSIDERAZIONI**

La nuova Direttiva del 2017 è intervenuta sullo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva 2001/29/CE, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-*bis* nella LdA, introducendo una nuova eccezione obbligatoria per gli Stati membri.

Come disposto dal comma 2 dello stesso articolo 71-*bis*, il Ministro per i beni e le attività culturali, anche sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore previsto dall'articolo 190 della LdA, ha emanato nel 2007 un proprio regolamento che ha individuato le categorie di portatori di handicap, i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari, nonché le modalità di fruizione dell'eccezione.

Dovendosi modificare, per dare seguito alla direttiva del 2017, l'articolo 71-bis LdA, sulla questione è stato consultato il citato Comitato - di cui la Siae fa parte - che ha all'elaborazione di apposite disposizioni, trasmesse a corredo di un relativo parere del Presidente reso al Ministro per i beni e le attività culturali. Ai corrispondenti lavori del Comitato e di una Commissione speciale appositamente costituita come previsto dalla legge ha preso parte, integrandone la composizione, l'Unione Italiana Ciechi - UIC con il suo costante e fattivo contributo.

La Siae ritiene, in questa sede, di confermare la propria adesione al predetto parere ed al testo proposto dal Comitato, che in alcuni profili tecnici si diversifica da quello approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e che costituisce l'articolo 9 del d.d.l. *in itinere* presso codesta On. Commissione. Il testo del Comitato consultivo, infatti, recepisce in forma pedissequa le norme e i principi della Direttiva 2017/1564 in corso di trasposizione (e del Trattato di Marrakech, cui la Direttiva ha dato attuazione a livello europeo) proponendo alcune sottolineature utili per garantire il risultato richiesto dalla normativa internazionale e comunitaria. Nel testo elaborato sono stati infatti definiti con precisione:

- le opere interessate;
- le attività consentite dalle eccezioni ai diritti esclusivi previsti dalla normativa a favore degli autori, editori e produttori delle opere;
- le categorie dei beneficiari; i requisiti e le caratteristiche delle entità che possono operare per conto dei beneficiari al fine di riprodurre e mettere a disposizione, anche all'estero, copie in formato accessibile delle opere. Come previsto dalla Direttiva, la disciplina in oggetto consente di svolgere tutte le operazioni effettivamente necessarie a soddisfare le esigenze dei beneficiari nei casi in cui le entità autorizzate non siano a conoscenza delle disponibilità in commercio di versioni già accessibili;
- una procedura che consente, a garanzia degli stessi beneficiari e dei titolari dei diritti sulle opere sulle quali si interviene, di verificare la rispondenza al dettato normativo dei requisiti e dell'attività delle predette attività autorizzate.

Anche il testo dell'odierno art. 9 all'esame dell'On. Commissione, con sostanziale identità di scelta tecnica, tende alla trasposizione letterale delle disposizioni della Direttiva. Due soli spunti, tuttavia, possono essere in questa sede sottoposti alle valutazioni dell'On. Commissione.

Il primo, con riguardo al comma 2-septies ed in aderenza ai considerando 14 e 8 della direttiva, può sostanziarsi - in tema di modifiche, conversioni o adattamenti necessari, e a fronte dell'assenza di obbligo da parte dei beneficiari di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili - nell'opportunità di prevedere una disposizione in base alla quale l'eccezione non si applichi quando le entità autorizzate sono a conoscenza della disponibilità in commercio di

versioni accessibili dell'opera o di altro materiale. Tale disposizione si rende necessaria al fine ultimo di incentivare il settore editoriale della produzione e distribuzione di versioni accessibili, a fronte della superfluità che potrebbe determinarsi in ordine a lavori successivi di adattamento e conversione in realtà non necessari.

Il secondo punto di riflessione attiene, invece, alla necessità di definire procedure che consentano l'operatività di entità autorizzate il cui riconosciuto valore possa assicurare la qualità dei servizi offerti a vantaggio dei beneficiari.

Si riporta di seguito, dunque, una ipotesi di normazione che è stata prevista nella sede istruttoria del Comitato consultivo - condivisa dalla Siae - e che può costituire la base per una valutazione da parte di codesta On. Commissione, anche al fine di individuare, nel sistema delle disposizioni, la natura primaria e/o secondaria delle medesime allo scopo di un'eventuale inserzione nel testo dell'odierno art. 9 in discussione - in particolare al comma 2-terdecies - ovvero anche oggetto di criteri di delega da assegnare al normatore secondario:

*“Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato devono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme stabilite dalla legge, con la quale si attesti, assieme alla loro denominazione, dati identificativi e contatti, il possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, e le modalità specifiche con cui sono rispettati gli obblighi di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies, insieme a una copia del proprio statuto o altro atto attestante gli scopi della propria attività e alla documentazione che descriva i criteri per la determinazione del rimborso spese di cui al comma 2-septies. Il Ministero verifica la completezza delle informazioni ricevute, segnala entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione e della documentazione di accompagnamento, la necessità di eventuali integrazioni o adeguamenti, fissa per il loro compimento e la relativa segnalazione un termine comunque non superiore a 30 giorni. Il Ministero verifica inoltre, d'ufficio o su istanza di soggetti interessati, il rispetto da parte delle entità autorizzate della rispondenza delle dichiarazioni ai requisiti di cui al comma 2-ter e degli obblighi di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies. In mancanza di positivo riscontro alle richieste avanzate dal Ministero e nel caso di formale contestazione da parte dello stesso della mancanza dei citati requisiti o di non adempimento dei previsti obblighi, l'entità autorizzata deve cessare l'attività corrispondente. Il Ministero definisce con proprio provvedimento le modalità specifiche per accertare il possesso dei requisiti di cui alle presenti disposizioni, per verificare il rispetto di quanto previsto dai commi 2-septies, 2-undecies e 2-duodecies e per comunicare alla Commissione Europea i dati identificativi dell'entità autorizzata. Le entità autorizzate già operanti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni dovranno effettuare le comunicazioni entro 90 giorni dalla data medesima.”*

\*\*\*\*\*